



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **19:30**, in **modalità telematica**, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **pubblica straordinaria** di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

BONGIOVANNI Marco
LOI Lara
PORRELLO Martina
TURRI Alberto
DE GIROLAMO Mauro
COPPOLA Katuscia
LOI Mario
SEROGLIA Paolo Davide
MUSINI Marcello

BUFFONE Dina Stella
AJMONE-CATT Roberto
BENEDETTO Davide
LOMBARDI Antonio
ANTONETTO Paola
OLIVERO Roberto
DALLOLIO Ugo
CUCULO VALLINO Maria

Assume la Presidenza la dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. BIROLO Gerardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali questioni preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all'appello nominale alle ore 20:15.

A seguito di appello risultano assenti GIUSTIFICATI i sigg. Consiglieri: ANTONETTO Paola, TURRI Alberto.

Sono altresì presenti gli Assessori Signori:
GUAZZORA Giulia, NIGROGNO Licia, QUITADAMO Raffaele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata n. 177 / 2020.

Udita l'illustrazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali come risultanti nella registrazione su supporto elettronico depositata in archivio.

Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00.

Con votazione palese per appello nominale, espressa da n. 15 presenti, di cui 14 votanti, con il seguente esito:

favorevoli	10.
contrari	4, i consiglieri Benedetto Davide, Dallolio Ugo, Lombardi Antonio, Olivero Roberto.
astenuti	1, il consigliere Cuculo Vallino.

DELIBERA

Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione, ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 15 presenti, di cui 15 votanti, con il seguente esito:

favorevoli	15.
------------	-----

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D. L.vo n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA
177 del 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Marco Bongiovanni;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Dato atto pertanto che occorre procedere a deliberare le aliquote IMU per l'anno 2020, secondo la disciplina della Legge 160/2019 sopra indicata, non essendo applicabili quelle del 2019 in quanto riferite a imposta abrogata dal 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 780 della già citata legge n.160/2019;

Visto in particolare l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirli fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Dato atto inoltre che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 art. 1 Legge 160/2019, **decorre solo dall'anno 2021** e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 3.300.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 359.387,45;

Ritenuto pertanto procedere, secondo le stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, a stabilire le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5 per cento;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06 per cento (di cui 0,76 per cento di competenza dello Stato)
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 8) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998: aliquota pari allo 0,5 per cento;
- 9) abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata: aliquota pari allo 0,5 per cento;
- 10) abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza: aliquota pari allo 0,76 per cento;

Dato atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27/05/2020, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, si è ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere l'acconto dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente per quei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche connesse all'emergenza COVID, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione nella seduta del 21/07/2020;

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 :

- parere di regolarità tecnico- amministrativa
- parere di regolarità contabile

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5 per cento;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06 per cento (di cui 0,76 per cento di competenza dello Stato);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 8) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998: aliquota pari allo 0,5 per cento;
- 9) Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata: aliquota pari allo 0,5 per cento;
- 10) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza: aliquota pari allo 0,76 per cento.

B) Di stabilire la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU entro il 30/09/2020 limitatamente per quei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche connesse all'emergenza COVID, da attestarsi, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2020 su specifico modello predisposto dal Comune.

C) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Il Responsabile del Procedimento	L'Istruttore
TADDEI Fiammetta	TADDEI FIAMMETTA

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA.

Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI

Settore proponente SETTORE FINANZIARIO

ESITO: FAVOREVOLE

MOTIVO:

Data : 17/07/2020

Il Dirigente del Settore
ERTA SABRINA*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ESITO: FAVOREVOLE

MOTIVO:

Data : 17/07/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
ERTA SABRINA*

* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE

LOI Lara **

IL SEGRETARIO GENERALE

BIROLO Gerardo **

** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.